

# Provincia di Alessandria

## DIREZIONE AFFARI LEGALI

Piazza della Libertà n. 17 – 15121 Alessandria – Tel. 0131.304218 / 304256 / 304295

e-mail: [alberto.vella@provincia.alessandria.it](mailto:alberto.vella@provincia.alessandria.it); [paola.terzano@provincia.alessandria.it](mailto:paola.terzano@provincia.alessandria.it); [desiree.fortuna@provincia.alessandria.it](mailto:desiree.fortuna@provincia.alessandria.it)

**Avv. Alberto Vella**  
Direttore di Direzione

Alessandria, 01.04.2025

**Avv. Paola Terzano**

N° Prot. gen. 17145

**Avv. Désirée Fortuna**

Spett.le Comune di Alessandria  
Piazza della Libertà, n. 1  
15121 ALESSANDRIA

A mezzo pec: [comunedialessandria@legalmail.it](mailto:comunedialessandria@legalmail.it)

### **OGGETTO: Accordo di programma per la realizzazione del nuovo ponte “della Cittadella” sul fiume Tanaro – Contributo a carico della Provincia di Alessandria - Regolarizzazione.**

La Direzione Provinciale Risorse Finanziarie - Informatiche ed Economato segnala l'irregolare gestione del contributo provinciale previsto per la realizzazione dell'opera di cui in epigrafe.

In base alle previsioni dell'accordo di programma stipulato nel dicembre 2009 per il triennio 2010-2012, poi prorogato per il triennio 2013-2015 e da lì non più oggetto di successivi rinnovi, la Provincia avrebbe dovuto versare il concordato importo di Euro 1.000.000,00 in n. 3 *tranches*, di cui la prima alla consegna lavori (Euro 300.000,00 nell'anno 2010), la seconda ad avvenuto avanzamento dei lavori non inferiore al 40% (Euro 300.000,00 nell'anno 2011) e il saldo di € 400.000,00 alla presentazione del collaudo e del quadro economico consuntivo (anno 2012).

Nonostante le tempistiche convenzionali non siano state rispettate e l'efficacia dell'accordo sia ormai venuta meno (alla data del 31.12.2015), codesto Comune, nel luglio 2016, ha disposto l'incameramento, dell'intera somma “spettantegli”, con atto unilaterale di compensazione di tale “credito” verso la Provincia con il pari “credito” di quest'ultima (verso il Comune) a titolo di tributo provinciale TEFA.

A parte la singolarità del *modus operandi*, di cui non si rinvergono atti di condivisione ufficiale preventiva tra le parti (consacrata in atti formali, unici aventi validità), non convince affatto l'uso della “compensazione” con la quale codesto Comune ha incamerato la somma di Euro 400.000,00, il cui pagamento era stato fissato al momento del rilascio del certificato di collaudo del ponte, mai avvenuto.

Se l'accordo di programma ha cessato di produrre effetti al 31.12.2012 (cfr. art. 9, 2° comma), scadenza poi prorogata al 31.12.2015 (cfr. art. 1 atto del 5.11.2014), va *in primis* eccettuato che l'operazione di compensazione del luglio 2016 (Vs. Det. Direzione Risorse Umane e Finanziarie n. 1618/2016, mandato n. 2547/2016 e reversale n. 2506/2016) è in ogni caso avvenuta in carenza assoluta di titolo, essendo venuto meno il credito asseritamente vantato dal Comune.

Secondariamente la compensazione può operare solo allorchè due crediti siano “*ugualmente liquidi ed esigibili*” (art. 1243 c.c.) e nel ns. caso quello “comunale” - peraltro non più esistente, come visto - non sarebbe stato neppure esigibile, dal momento che non si era verificato l'accadimento cui era collegato il termine di adempimento da parte della Provincia (termine a favore del debitore ex art. 1184 c.c.).

Nell'immediato, pertanto, facendo seguito alle plurime segnalazioni trasmesse (da ultimo ns. note prot. n. 16244 del 03.04.2024 e n. 35254 dell'08.07.2024), inavase, con la presente, tenendo conto che agli atti dell'Amministrazione Provinciale il vs. credito di Euro 400.000,00 risulta insussistente, mentre quello di pari importo dell'Ente, a titolo di ripetizione dell'indebito (TEFA unilateralmente trattenuta , quantomeno per l'anno 2015), è ancora valido ed efficace, si invita formalmente a versarne l'intero ammontare, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria di corretta spettanza, entro 30 gg. da oggi, mediante bonifico alle coordinate IBAN IT4000538710400000047399940 Banca Bper con causale "Saldo TEFA pregressa".

**La presente è infine valida a fini interruttivi di qualsivoglia decadenza/prescrizione.**

Corre l'obbligo di segnalare da ultimo che, decorso invano il termine concesso, la deducente sarà costretta ad agire nelle opportune sedi giudiziarie per il recupero del proprio credito, con l'inevitabile aggravio di oneri a Vs. carico.

Distinti saluti.

Il Dirigente di Direzione  
Avv. Alberto VELLA  
(documento firmato digitalmente)